

DELIBERA N. 77/98

**COSTITUZIONE DEL COMITATO PER LO SVILUPPO
DEI SISTEMI DIGITALI**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 25 novembre 1998;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO l'art. 1, comma 6 della menzionata legge che alla lettera b), punto 15, ed alla lettera c), numeri 1) e 3), individua le competenze dell'Autorità in termini di studio, promozione, sviluppo ed integrazione in materia di ricerca e di innovazione di tecnologie e servizi per l'evoluzione del settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, in armonia con gli avanzamenti attuati a livello internazionale;

VISTO l'art.2, comma 6, della stessa legge che dispone che l'Autorità, nell'elaborazione del piano nazionale delle frequenze, tenga conto, tra l'altro, dell'evoluzione tecnologica del settore;

VISTO il medesimo art. 2, comma 6, che, alla lettera d), prevede la riserva di frequenze per la diffusione di segnali radiofonici e televisivi con tecnologia digitale e tenute presenti le previsioni in materia indicate dal d.d.l. 1138 all'esame del Parlamento;

VISTA la propria delibera n.68/98 –“Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva”;

VISTA in particolare, la relazione illustrativa allegata alla menzionata delibera n.68/98 che, tra l'altro prevede l'apertura di un tavolo tecnico-economico che esamini e definisca soluzioni alle questioni operative poste dal passaggio al regime digitale con riferimento alla diffusione televisiva terrestre;

VALUTATA l'opportunità di una tempestiva attivazione del menzionato tavolo con il coinvolgimento delle amministrazioni e dei soggetti interessati all'introduzione della tecnologia digitale;

RAVVISATA l'esigenza che ai predetti fini l'attività del tavolo approfondisca tutti i diversi aspetti tecnici propri delle molteplici fasi del processo di innovazione, nonché esami in parallelo gli impatti sul mercato proprio del settore di riferimento e le previsioni di sviluppo economico e sociale del complesso sistema della comunicazione;

RITENUTA la necessità di costituire per il conseguimento degli obiettivi sopra individuati, un apposito Comitato rappresentativo delle competenze scientifiche, tecnologiche ed imprenditoriali di settore;

RITENUTA, altresì, l'esigenza che nello sviluppo delle proprie attività il Comitato possa organizzarsi in gruppi di studio, anche avvalendosi di ulteriori competenze ed esperienze specialistiche per l'individuazione e lo studio di specifiche problematiche;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n.17/98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.169 del 22 luglio 1998, supplemento ordinario n.128;

VISTO il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, approvato con delibera n.17/98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.169 del 22 luglio 1998, supplemento ordinario n.128, ed in particolare il comma 1 dell'art. 61- "Disposizioni transitorie";

VISTA la propria delibera n. 2/98- "Norme di contabilità e gestione delle spese";

VISTE le proprie delibere n. 4/98- "Gruppo di Lavoro per l'avviamento" e n.15/98- "Modifiche ed integrazioni della delibera n.4/98- Gruppo di Lavoro per l'avviamento";

UDITA la relazione del Commissario Ing. Mario Lari, relatore del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, sulla proposta di costituzione del Comitato denominato: "Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali";

DELIBERA

Art. 1
(Costituzione e compiti del Comitato)

1. E' costituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali, presieduto dal Presidente dell'Autorità Prof. Enzo Cheli.

2. Il Comitato di cui al precedente comma è composto da:

- a) Ing. Mario Lari, Commissario dell'Autorità;
- b) Dott. Antonio Pilati, Commissario dell'Autorità;
- c) Prof. Silvio Traversa, Commissario dell'Autorità;
- d) due rappresentanti del Ministero delle Comunicazioni;
- e) un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- f) un rappresentante dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
- g) un rappresentante della Fondazione Ugo Bordoni;
- h) un rappresentante del Centro ricerche RAI;
- i) un rappresentante dello CSELT;
- j) un rappresentante per ogni soggetto titolare di una o più concessioni private televisive in ambito nazionale;
- k) un rappresentante della RAI- Radiotelevisione Italiana;
- l) un rappresentante della Società Stream;
- m) un rappresentante della Società Tele+;
- n) un rappresentante per ogni associazione a carattere nazionale di titolari di emittenti e di reti private;
- o) un rappresentante dell'Assinform;
- p) un rappresentante dell'ANIE;
- q) tre esperti designati dall'Autorità.

3. Le funzioni di Vice presidente esecutivo sono svolte dall'Ing. Mario Lari.

4. Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi, condizioni e modalità delle applicazioni e dello sviluppo in Italia della tecnologia digitale nel campo della radiofonia, della televisione e della multimedialità individuando anche le aree di convergenza a livello di contenuti, trasmissione e ricezione che portano alla riduzione di costi ed alla globalizzazione dell'offerta, nonché allo sviluppo di opportunità di mercato. In tale ambito il Comitato ha, tra l'altro, i compiti di mettere a punto piani e progetti per la promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, di sviluppare studi ed analisi di mercato, di individuare le iniziative e le collaborazioni internazionali attivabili e potenziabili, di monitorare il processo di realizzazione del digitale, anche ai fini di favorire la costante evoluzione della tecnologia e dei servizi, nonché di segnalare l'opportunità di adottare specifiche misure ed organici interventi, anche legislativi, atti a stimolare sinergie ed integrazioni per lo sviluppo tecnologico e socio-economico del settore. In particolare le azioni sulle quali si concentrerà l'attenzione del Comitato nelle prime fasi di sviluppo concernono:

- a) analisi delle problematiche tecniche ed economiche relative all'introduzione ed allo sviluppo in Italia dei servizi televisivi digitali terrestri, attraverso l'esame dei problemi riguardanti la trasmissione, la ricezione, la produzione industriale di apparecchiature professionali e di consumo, riflessi economici;
- b) definizione dei requisiti del servizio;
- c) definizione delle soluzioni più efficienti ed efficaci per le suddette problematiche;

d) elaborazione di proposte operative per l'avvio e lo sviluppo dei servizi.

5. In particolare, i temi prioritari per la televisione digitale terrestre da sviluppare entro il primo semestre di attività sono così individuati:

- a) l'individuazione dei requisiti del servizio
- b) l'individuazione del numero dei programmi trasmissibili per rete nei due casi di utilizzazione di frequenze della banda UHF e della banda VHF;
- c) l'individuazione dei siti e della struttura delle reti di diffusione;
- d) il piano di assegnazione delle frequenze nel caso di reti MFN (*Multiple Frequency Network*);
- e) lo standard del decoder, le caratteristiche tecniche dei televisori digitali e dei *set top box* da usare per i televisori analogici, previsione dei relativi costi e prezzi, nonché accertamento della disponibilità e della capacità produttiva dell'industria sia per prodotti professionali sia per quelli di consumo;
- f) la problematica industriale relativa agli impianti trasmissivi, di collegamento e di multiplexaggio;
- g) l'analisi e la verifica dell'attività degli operatori internazionali e degli indirizzi raccomandati dagli organismi internazionali quali UIT-R, CEPT e UER;
- h) l'elaborazione di proposte operative per l'avvio e lo sviluppo della televisione digitale con l'indicazione delle priorità, modalità di attuazione, tempi necessari e costi.

Art. 2

(Modalità di funzionamento)

1. Il Comitato definisce la pianificazione e l'articolazione delle attività per il conseguimento dei compiti istitutivi, nonché programma periodicamente l'avanzamento dei lavori e ne fissa le modalità di monitoraggio e verifica. Piani e programmi possono identificare l'opportunità di sviluppare le attività avvalendosi di appositi gruppi di studio costituiti all'interno del Comitato stesso.

2. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica composta da personale messo a disposizione dai componenti e costituita con provvedimento del Presidente dell'Autorità. In particolare, alla segreteria sono affidati i compiti di organizzare le riunioni e gli incontri, curare la documentazione, attivare le ricerche bibliografiche, analizzare processi e procedure, collaborare alla predisposizione degli atti, anche utilizzando sistemi multimediali.

3. Il Comitato è insediato presso la sede dell'Autorità a Napoli ed ivi svolge la propria attività. Il Presidente provvede ad indicare nelle specifiche convocazioni le eventuali riunioni da tenersi in altra sede.

4. Il Comitato è assistito dalla Segreteria degli Organi collegiali ai sensi dell'art.8 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

5. Secondo le previsioni di cui al precedente comma 1, il Comitato può svolgere le proprie attività attraverso l'attivazione di gruppi di studio finalizzati alla trattazione di aspetti e problemi caratterizzati da specificità ed autonomia. Il Comitato definisce compiti, composizione, durata di ciascun gruppo di studio e designa il coordinatore del gruppo stesso. In particolare, gruppi di studio saranno costituiti per lo sviluppo dei temi indicati al precedente art.1, comma 5.

6. Ai gruppi di studio possono partecipare i componenti il Comitato, i rappresentanti dei componenti stessi, nonché esperti - nazionali ed esteri - negli specifici aspetti e problemi trattati. I gruppi di studio sono istituiti con singoli provvedimenti del Presidente dell'Autorità.

7. Il personale delle Segreterie dei Componenti l'Autorità può essere chiamato a partecipare alle attività dei gruppi di studio e della segreteria tecnica.

8. Sulla base di un'apposita relazione annuale predisposta dal Comitato, il Consiglio dell'Autorità può confermare l'operatività del Comitato stesso.

Art. 3 (Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria delle spese per il funzionamento del Comitato si provvede, per l'esercizio 1998, a valere sulle risorse finanziarie per le spese di funzionamento dell'Autorità nel rispetto delle modalità e previsioni adottate in attuazione della delibera n. 2/98 citata in premessa, nonché sui bilanci successivi per gli esercizi di competenza ai sensi del Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 25 novembre 1998

IL PRESIDENTE
(Prof. Enzo Cheli)